

[Home](#) Servizi on-line Contributo per il funzionamento ART

Contributo per il funzionamento ART – 2022

Aggiornamento pubblicato il 25 marzo 2022

In base al [DPCM 14 gennaio 2022](#) di approvazione, ai fini dell'esecutività, della [delibera dell'Autorità n. 181/2021 del 16 dicembre 2021](#) integrata dalla [determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15 marzo 2022](#), si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2022 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Gli operatori economici con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 29 aprile 2022, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il [servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità](#).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.

I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall'obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 3.000,00 (euro tremila/00).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con "finalità liquidative" alla data del 31 dicembre 2021. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con "finalità liquidative" a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con "finalità liquidative".

Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la [delibera dell'Autorità n. 181/2021](#), come da indicazioni operative fornite nella [determina del Segretario generale n. 27/2022](#), oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:

- eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella [delibera dell'Autorità n. 181/2021](#);
- i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero;
- i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
- i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;
- i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'"equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;
- i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
- le sopravvenienze attive da fondo rischi.

Inoltre, sono oggetto di esclusione:

- nell'ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;
- i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

Nella [delibera dell'Autorità n. 181/2021](#), come integrata con [determina del Segretario generale n. 27/2022](#)

, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest'ultimo e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso.

Specifiche modalità di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci.

In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori del trasporto: gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica); gestione di infrastrutture portuali; operazioni e servizi portuali; servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di agenzia/raccomandazione marittima.

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, al 9 febbraio 2022, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

I soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima sono tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove fiscalmente rappresentati o l'agente raccomandatario appartenga allo stesso gruppo del vettore rappresentato, determinando il fatturato con le modalità previste per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Per effetto dell'art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, i soggetti eroganti servizi di trasporto merci su strada iscritti all'Albo degli Autotrasportatori sono esonerati dalla corresponsione del contributo in relazione all'annualità 2022 con riferimento a tali prestazioni.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell'importo dovuto entro il termine del 29 aprile 2022, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio [pagoPA, raggiungibile anche nella sezione “Servizi on-line”](#), con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 aprile 2022, per l’acconto relativo a due terzi dell’importo, nonché del 28 ottobre 2022, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

Nell’[area riservata](#), cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.

Per informazioni o supporto scrivere a:

- contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.

Non è fornito servizio telefonico.